

Comune di San Bartolomeo al Mare

Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI: ANNO 2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 18:30, in San Bartolomeo al Mare nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Urso Valerio	Sindaco	Presente
Salerno Davide	Consigliere	Presente
Fedozzi Sandro	Consigliere	Presente
Barreca Giovanni	Consigliere	Presente
Lamonica Benito	Consigliere	Presente in collegamento remoto
Marescalco Salvatore	Consigliere	Presente
Ansaldo Lorenzo	Consigliere	Presente
Mantello Andrea	Consigliere	Presente
Zambruno Valerio	Consigliere	Presente
Arimondo Laura	Consigliere	Presente
Dacco' Norma	Consigliere	Presente
Martini Antonello	Consigliere	Presente
Campagna Enzo	Consigliere	Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 13 compreso il Sindaco ed Assenti N. 0

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 24, c.4 del vigente Statuto Comunale:

		Presente/Assente
Gamalero Alessandra	Assessore Esterno	Presente
Ardoino Maria Elena	Assessore Esterno	Presente

Assiste il Segretario Torre Dott.ssa Mariacristina.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto:

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che allegato alla deliberazione in argomento è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1^o comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole da parte del Responsabile Area Finanziaria, Dott. Accordino Davide, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”
- la Deliberazione n. 158/2020/rif del 05 maggio 2020 di ARERA che dispone misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni dall'emergenza COVID-19. In particolare, il provvedimento prevede -
Comune di San Bartolomeo al Mare – Deliberazione n. 9 del 28/09/2020

nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche;

- la Deliberazione n. 238/2020/rif del 23 giugno 2020 di ARERA che ha definito come gestire gli incrementi di costo generati dall'emergenza COVID all'interno del MTR e le modalità di copertura delle agevolazioni straordinarie previste per le utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Bartolomeo al Mare, l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 è stato indicato nella Provincia di Imperia;

Considerato che con deliberazione n. 12 del 17/02/2020 il Comitato d'ambito regionale ha deciso di proporre ad ARERA una soluzione transitoria per l'anno 2020 in ordine alla validazione dei PEF, propedeutici all'approvazione della TARI, individuando i Comuni quali enti territorialmente competenti ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, fermo restando che dal 2021 la competenza passerà definitivamente alle Provincie;

Dato atto che ARERA ha accettato tale soluzione;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 1.227.005,14;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.607.983,35;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto, dopo aver valutato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario, di procedere alla validazione per quanto di competenza del Piano Finanziario Tari 2020;

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16) ...*”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...*”;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, "La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Dato atto che i parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario, sono indicati nella relazione di accompagnamento di cui all' appendice 2 dell' allegato A della deliberazione 443/19 ARERA,

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla ditta ECO S.E.I.B.SRL;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di San Bartolomeo al Mare è complessivamente pari ad € 910.746,06;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato dalle oscillazioni nella quantità e qualità di rifiuti prodotti durante l'anno a seguito dei flussi turistici che determinano una gestione non omogenea durante l'arco dell'anno;

Dato atto che a seguito della emergenza sanitaria da COVID - 19 sono state previste agevolazioni straordinarie per le utenze non domestiche, fissate nella misura della riduzione del 25% della tariffa variabile;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Dato atto che il costo di tali agevolazioni pari ad €. 45.494,71 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è posta a carico del bilancio comunale - fondo esercizio funzioni fondamentali;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 1.607.983,35, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 544.143,94
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 1.063.839,41

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri di ripartizione delle superfici tra utenze D e ND, per cui:
81% a carico delle utenze domestiche;
19% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo
Comune di San Bartolomeo al Mare – Deliberazione n. 9 del 28/09/2020

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 0,47%, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,6%;

- ai sensi dell’art. 4.5 “...*In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Aperta la discussione e sentiti gli interventi riportati nell'allegato "D" al presente atto;

Procedutosi a votazione, per alzata di mano, si constata il seguente risultato:

PRESENTI:	13
ASTENUTI:	zero
VOTANTI:	13
FAVOREVOLI:	13
CONTRARI:	zero

In conformità

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

- a) **(b)**: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,45;
- b) **$b(1 + \omega_a)$** : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore pari a 0,56;
- c) **rateizzazione (r)**: numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 2;
- d) **(X_a)** coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,001;
- e) **(QL_a)** coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00;
- f) **(PG_a)** coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00;
- g) coeff. per l'emergenza COVID -19 - C192020 valore pari a 0,00
- h) coefficiente di gradualità $(1 + \gamma\alpha)$, dato dalla seguente somma: **$\gamma\alpha = \gamma1\alpha + \gamma2\alpha + \gamma3$** dove:
 - **$\gamma1,a$** - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%: -0,45
 - **$\gamma2,a$** Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,23
 - **$\gamma3,a$** Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0,10

2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'**allegato "A"**, quale parte integrante e sostanziale della presente;

3) di approvare, quindi, per l'anno 2020, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui all' **Allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all' **Allegato C**) relativa alle utenze non domestiche;

4) di quantificare in € 1.607.983,35 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;

5) di stabilire, **che a seguito dell' emergenza sanitaria da COVID - 19 sono previste** agevolazioni straordinarie per le seguenti utenze non domestiche :

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

fissate nella misura della riduzione del 25% della tariffa variabile il cui costo complessivo di €. 45.494,71 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è posta a carico del bilancio comunale - fondo esercizio funzioni fondamentali;

- 6) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- 7) di stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo per l'anno di riferimento, in numero di 3 rate, con scadenza nei mesi di dicembre, febbraio e aprile dell'anno successivo;
- 8) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;
- 9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Indi, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si consegue il seguente risultato:

PRESENTI: 13
ASTENUTI: zero
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: zero

In conformità,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 19,40

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì
24/09/2020

**IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO
FINANZIARIA**

F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere **favorevole**

Comune di San Bartolomeo al Mare, li 24/09/2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO DOTT. DAVIDE ACCORDINO**

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Urso Valerio

Il Segretario Comunale
F.to Torre Dott.ssa Mariacristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, li 15/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28/09/2020 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, li 15/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mariacristina Torre

Per copia conforme all'originale.

San Bartolomeo al Mare, li 15/10/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariacristina Torre

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TORRE Mariacristina

CODICE FISCALE: TINIT-TRRMCR68B49I138V

DATA FIRMA: 15/10/2020 13:27:53

IMPRONTA: 63646635653633653363643035386566343734366464633665643832383137656263306236353739

Allegato B)

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa €./mq	Variabile al mq €.
1	Occupante 1	1,011	49,719
2	Occupante 2	1,135	132,585
3	Occupante 3	1,270	165,731
4	Occupante 4	1,357	215,450
5	Occupante 5	1,443	265,169
6	Occupante 6 o più	1,492	306,602

Allegato C)

UTENZE NON DOMESTICHE

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)**

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,54	1,03
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,82	1,62
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,66	1,28
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,45	0,87
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,38	2,69
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,84
7	CASE DI CURA E RIPOSO	1,03	2,02
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,17	2,29
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,60	1,18
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,15	2,25
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,57	3,08
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	1,07	2,10
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,20	2,34
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,95	1,84
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,13	2,20
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,99	9,79
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,75	7,36
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,81	3,57
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,59	3,11
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,25	12,27
21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,69	3,32